RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(2) Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2713 (2023). La risoluzione decreta l'embargo generale e totale su tutte le forniture di armi e materiale militare ad Al-Shabaab in Somalia, ridefinisce il comitato delle sanzioni, modifica l'ambito di applicazione delle esenzioni dall'embargo sulle armi e sui finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi nei confronti di determinati beneficiari in Somalia e ritocca il divieto dei componenti di ordigni esplosivi improvvisati.

(3) Il 1º dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2714 (2023). La risoluzione revoca l'embargo sulle armi varato nei confronti della Repubblica federale di Somalia in forza della risoluzione 733 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive modifiche.

(4) Il Consiglio si accinge a adottare una decisione recante modifica della decisione 2010/231/PESC per recepirvi le modifiche apportate con le risoluzioni.

(5) La decisione (PESC) 2024/XXX modifica parimenti il titolo della decisione 2010/231/PESC.

(6) L'attuazione di tali misure presuppone un'azione ulteriore dell'Unione. È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2024/XXX, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio.

2024/0045 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/XXX del Consiglio, del XXX[[1]](#footnote-1), che modifica la decisione 2010/231/PESC, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC[[2]](#footnote-2),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(2) Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2713 (2023). La risoluzione decreta l'embargo generale e totale su tutte le forniture di armi e materiale militare ad Al-Shabaab in Somalia, ridefinisce il comitato delle sanzioni, modifica l'ambito di applicazione delle esenzioni dall'embargo sulle armi e sui finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi nei confronti di determinati beneficiari in Somalia e ritocca il divieto dei componenti di ordigni esplosivi improvvisati.

(3) Il 1º dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2714 (2023). La risoluzione revoca l'embargo sulle armi varato nei confronti della Repubblica federale di Somalia in forza della risoluzione 733 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive modifiche.

(4) Il XX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/XXX, che modifica la decisione 2010/231/PESC per allinearla alle risoluzioni 2713 (2023) e 2714 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5) La decisione (PESC) 2024/XXX modifica parimenti il titolo della decisione 2010/231/PESC.

(6) Poiché alcune delle modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia";

(2) all'articolo 1 bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in forza della risoluzione 2713 (2023);";

(3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3*

1.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, né di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno dei soggetti seguenti o all'uso da parte loro:

(a) governo della Repubblica federale di Somalia ("governo somalo"), esercito nazionale somalo, agenzia nazionale di intelligence e sicurezza, polizia nazionale somala, corpo somalo degli agenti di custodia;

(b) personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l'ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);

(c) missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS), paesi che vi contribuiscono con truppe e operatori di polizia e relativi partner strategici, operanti unicamente nell'ambito del più recente concetto operativo strategico dell'Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l'ATMIS

(d) attività di formazione e sostegno dell'Unione europea, della Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, così come di qualsiasi altra forza statale che ha con il governo somalo un accordo sullo status delle forze o un protocollo d'intesa, a condizione che informi il comitato delle sanzioni dell'esistenza di siffatto accordo o protocollo.

2.   In deroga all'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o la fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno degli Stati federati e governi regionali della Somalia o delle imprese di sicurezza private con licenza di operare in Somalia, o all'uso da parte loro, e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato IV, il comitato delle sanzioni ha ricevuto dal governo somalo la notifica dell'operazione e non vi ha obiettato entro il termine di cinque giorni lavorativi;

(b) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato V, il comitato delle sanzioni ha ricevuto per informazione dal governo somalo, con un anticipo di cinque giorni lavorativi, una notifica preliminare.

3.   La notifica a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), riporta:

(a) gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi, delle munizioni e del materiale militare, con indicazione di tipo, numero di partita/lotto e numero di matricola;

(b) una descrizione delle armi e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;

(c) data e luogo di consegna proposti; e

(d) tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

4.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi:

(a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da operatori di imprese di sicurezza private e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

(b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, regionale o subregionale;

(c) all'ingresso nei porti somali, per scalo temporaneo, di navi che trasportano armi e materiale militare a scopi difensivi, a condizione che armi e materiale rimangano sempre a bordo della nave.";

(4) all'articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Prima di vendere, esportare, fornire o trasferire alla Somalia prodotti di cui all'allegato III, lo Stato membro dovrebbe informare il governo somalo affinché sia a conoscenza della prevista operazione. Successivamente notifica al governo somalo e al comitato delle sanzioni la vendita, la fornitura o il trasferimento entro 15 giorni lavorativi dalla data di vendita, fornitura o trasferimento.

4. La notifica a norma del paragrafo 3 riporta tutte le informazioni d'interesse:

(a) destinazione d'uso del prodotto o dei prodotti;

(b) utilizzatore finale;

(c) specifiche tecniche;

(d) quantità del prodotto o dei prodotti; e

(e) luogo di stoccaggio previsto.";

(5) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

(6) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

(7) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il presidente

1. GU […] [↑](#footnote-ref-1)
2. GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17. [↑](#footnote-ref-2)